

REGOLAMENTO (CEE) N. 3219/90 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3578/88 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 bis e 12,

considerando che in vari casi l'applicazione dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 si traduce in divari monetari che si situano allo stesso livello della franchigia; che ne derivano modifiche frequenti degli importi compensativi monetari a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera a); che, tuttavia, il regolamento (CEE) n. 2205/90 ha istituito il principio secondo cui l'articolo 6 bis deve essere applicato in maniera da ridurre il rischio di modifiche frequenti ed economicamente ingiustificate degli importi compensativi monetari; che è pertanto opportuno non applicare il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) qualora esso produca effetti esclusivamente nel settore delle carni suine;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3578/88 è inserito il comma che segue:

- Il disposto dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1677/85 non si applica se produce effetti esclusivamente nel settore delle carni suine e comporta un aumento degli importi compensativi monetari. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.